



***Corpo di Polizia Municipale
Comune di Livorno***

Trasporti AMOli col cuore



In collaborazione con la Azienda USL Toscana Nord Ovest
Educazione alla Salute

LA NORMATIVA IN VIGORE- Il Codice della Strada

- **Art. 1:** La **sicurezza delle persone**, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato... Le norme si ispirano al **principio della sicurezza stradale**, perseguendo tra gli obiettivi quello di **migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini**.
- **Art. 140:** Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da **non costituire pericolo** per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
- **Art. 172:** Il conducente ed i passeggeri hanno l'**obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza** in qualsiasi situazione di marcia. **I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini**, adeguato al loro peso, di tipo omologato.



Cosa fare in gravidanza?

Sono esentate dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi **condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza**

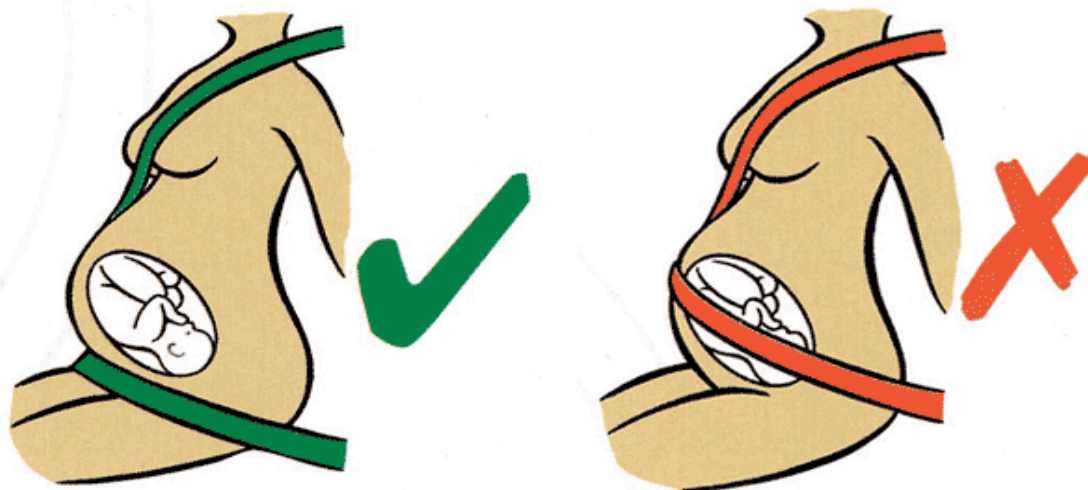
...e in alternativa???

INDOSSARE CORRETTAMENTE LE CINTURE DI SICUREZZA



La parte superiore e trasversale della cintura deve partire dalla spalla e **passare in mezzo al seno**, mentre la parte orizzontale e inferiore deve **passare SOTTO al pancione**.

Per evitare perforazioni in caso di incidente e di attivazione della cintura è consigliato non tenere oggetti nelle tasche (chiavi, cellulare,...) dove passa la cintura.



SUPPORTO CINTURA DI SICUREZZA

Esistono sul mercato dei **supporti per le cinture di sicurezza** da utilizzare in gravidanza che assicurano una corretta posizione della cintura auto.

Invece di posizionarla sul basso ventre, proprio all'altezza dell'utero consentono di allacciarla più in basso, verso il bacino e la zona inguinale, mantenendola sempre fissa e lungo i fianchi. Il supporto si utilizza in combinazione con la normale cintura di sicurezza a 3 punti e non interferisce con essa. Può essere installato sul sedile del passeggero, su quello del guidatore e, con i supporti , anche sul sedile posteriore del veicolo. È progettato per essere utilizzato in qualsiasi posizione del sedile del veicolo.





FUMARE IN AUTO (PARTE I)

Dal disegno di legge n. 1902 del 30/04/2015 presentato al Senato e assegnato il 09/07/2015 alla Commissione Lavori Pubblici:

“Accendere una sigaretta mentre si è alla guida di un’automobile **provoca una diminuzione del proprio livello di attenzione**, con conseguente aumento delle probabilità di provocare un incidente”

“Anche il fatto che l’aria dell’abitacolo diventa irrespirabile può incidere sulla reattività del guidatore senza che egli se ne avveda, aumentando il pericolo di incidenti”.

“Fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso di apparecchi radiotelefonici mentre si è al volante”.

Tale ddl propone di inserire un articolo nel Codice della strada (173 bis che recita: “È vietato al conducente fumare durante la marcia” e che punisca chi si accende una sigaretta al volante con la stessa sanzione con cui viene sanzionato chi usa il cellulare senza auricolare o vivavoce ma facendo uso delle mani.



FUMARE IN AUTO (PARTE II)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e dei Ministri dell'economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, dello sviluppo economico Federica Guidi, delle politiche agricole e alimentari e forestali Maurizio Martina e della salute Beatrice Lorenzin, ha approvato un decreto legislativo, **ADESSO IN VIGORE** di recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

Tra gli altri provvedimenti importanti disposizioni finalizzate alla tutela dei minori come:

- **divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza**
- divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione
- **divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia**
- inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori

TIPOLOGIE DI SEGGIOLINI PER AUTO

GRUPPO	PESO/ETÀ BAMBINO	CARATTERISTICHE DEL SEGGIOLINO	
gruppo 0	0-10 Kg (circa 0-9 mesi)	Da montare in senso opposto a quello di marcia o in avanti se il bambino pesa almeno 6 kg. Può essere posizionato anche sul sedile passeggero anteriore, nel senso contrario a quello di marcia. In ogni caso l'airbag deve essere disattivato o assente. In questo gruppo sono comprese anche le "navicelle" (le classiche culle) dove il bambino viaggia sdraiato.	 
gruppo 0+	0-13 Kg (fino a 24 mesi circa)	Hanno le stesse caratteristiche di quelli del gruppo 0 ma sono costruiti per offrire una protezione maggiore alla testa ed alle gambe . E' preferibile posizionarlo sul sedile posteriore nel senso contrario a quello di marcia. Può essere posizionato anche sul sedile passeggero anteriore, nel senso contrario a quello di marcia sempre con airbag disattivato o assente	

gruppo 1	tra 9 e 18 Kg (tra 9 mesi e 4-5 anni circa)	Vanno sempre montati nel senso di marcia e fissati al sedile con la cintura di sicurezza dell'auto (se il bambino è molto piccolo è preferibile all'inizio montare il seggiolino nel senso opposto a quello di marcia se previsto dal modello). Se il seggiolino è posizionato davanti fronte marcia il sedile va posizionato tutto indietro lasciando l'airbag attivo .	
gruppo 2	tra 15 e 25 kg (da 4 a 6-7 anni circa)	Si tratta di cuscini o rialzi con braccioli omologati. In questo caso il bimbo si assicura con le cinture di sicurezza dell'auto . Sono preferibili i modelli dotati di schienale e protezioni laterali per la testa. Se è posizionato davanti fronte marcia, lasciare l'airbag attivo e spostare il sedile tutto indietro	
gruppo 3	tra 22 e 36 kg (tra 6 e 12 anni circa)	Cuscini o rialzi anche senza braccioli da utilizzare sul sedile del veicolo per aumentare, da seduto, la statura del bambino affinché possa fare uso delle normali cinture di sicurezza . Sono simili ai precedenti ma omologati per pesi maggiori. Quando il bambino raggiunge la statura di 1,50 metri può utilizzare semplicemente la cintura di sicurezza dell'automobile senza rialzo	

CHI E' RESPONSABILE DEL BAMBINO IN AUTO?

Art. 172 CdS:

“Quando il mancato uso dei sistemi di ritenuta riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.”

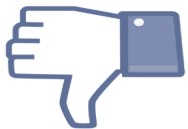


CIRCOLAZIONE SUI VEICOLI A DUE RUOTE

Art. 170: Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

L'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

Art.171: Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati.



PEDALANDO IN BICICLETTA

Art.182: I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.

È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature previste.



Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da **bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino**. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.

Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale

Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.

IL CASCHETTO PROTETTIVO

Il **casco per bicicletta** è un oggetto fondamentale per la sicurezza del ciclista, che in caso di incidente avrà a disposizione un supporto, omologato, per la protezione della testa.

L'uso del casco risulta utile **in particolar modo per i bambini** che hanno una percezione del rischio minore degli adulti e sono più di sovente coinvolti in cadute accidentali senza collisioni.

